



## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

**Approvato Consiglio Regionale  
8 luglio 2008**

### **ART. 1 COMMISSIONE ELETTORALE**

L'Assemblea regionale nomina la Commissione Elettorale (d'ora innanzi per brevità anche "C.E.") composta da:

- 5 componenti effettivi
- 2 componenti supplenti.

I componenti effettivi o supplenti della C.E. non possono candidarsi per nessuna delle cariche sociali dell'ANPAS Emilia Romagna.

Il componente delle C.E. che decide di candidarsi per una carica sociale ANPAS, dovrà dimettersi prima che la C.E. avvii la procedura di valutazione dei candidati.

La Commissione, nella prima riunione, elegge fra i propri componenti il Presidente.

Le riunioni della Commissione sono valide qualora siano presenti almeno 3 componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

La prima riunione della C.E. si tiene tra il 70° ed il 65° giorno antecedenti le elezioni ed è convocata dal Presidente dell'ANPAS Regionale.

Entro il 60° giorno antecedente alle elezioni, la C.E. provvede ad inviare a tutte le Associazioni aderenti all'ANPAS E.R. la modulistica necessaria per le candidature.

### **ART. 2 REQUISITI DEI CANDIDATI**

Il candidato deve essere iscritto ad un'Associazione aderente all'ANPAS E.R. , verificata tramite attestazione del Presidente della Pubblica Assistenza di appartenenza, e non può avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo con nessuna delle PP.AA. aderenti dell'Emilia Romagna, né ricadere nei casi previsti dall'art. 2 comma 3 della L. 266/1991.

### **ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE REGIONALI E NAZIONALI**

Non possono nominare delegati e presentare candidati, sia per il livello regionale che nazionale, le Associazioni che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'art. 7 dello statuto nazionale, per l'anno precedente, ad eccezione delle Associazioni ammesse nell'anno in corso (art. 20 regolamento nazionale).

Le candidature devono essere presentate tra il 59° ed il 30° giorno antecedente le elezioni. Per determinare la data di riferimento, si terrà conto del timbro postale, della mail, della ricevuta del fax inviato; dovrà essere inviata all'associazione una risposta si avvenuta ricezione.

Ad ogni candidatura devono essere allegati un curriculum personale e certificazione di appartenenza ad un'Associazione aderente all'ANPAS E.R.

Le candidature devono essere presentate da un'Associazione aderente all'ANPAS Emilia Romagna, che può anche non essere quella di appartenenza del candidato.

In questo secondo caso alla candidatura deve essere allegato anche il parere favorevole dell'Associazione di appartenenza.

Ogni Associazione può presentare fino ad un massimo di tre candidature per ogni Organo da eleggere.

Qualora non siano presentate un numero sufficiente di candidature necessarie per eleggere un organo dell' ANPAS ER, la C.E. può prorogare i termini (max. 5 giorni) per la presentazione delle candidature dandone tempestiva comunicazione a tutte le Associazioni ed al Presidente dell'ANPAS Regionale.

Qualora una candidatura contenga degli elementi per una probabile esclusione, la C.E. invia al Presidente dell'Associazione che ha presentato la candidatura, una comunicazione scritta e motivata, specificandone le ragioni

Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Presidente dell'Associazione che ha presentato la candidatura può presentare una risposta scritta alle motivazioni specificate dalla C.E.

La C.E. entro tre giorni dal ricevimento di suddetta risposta scritta, fornisce formale ed insindacabile risposta sull'esclusione della candidatura.

Entro il 12° giorno antecedente le elezioni viene inviato a tutte le Associazioni l'elenco definitivo dei candidati.

#### **ART. 4 RAPPRESENTANZA PER OGNI TERRITORIO**

Il numero dei componenti del Consiglio Regionale è definito dall'art.18 dello Statuto regionale, in misura di un componente ogni 5 associate, comunque non inferiore a 11 e superiore a 31.

Come da art. 18 dello Statuto regionale, viene promossa la presenza di almeno un rappresentante per ogni provincia e/o zona, definito ai sensi dell'art.25 dello Statuto stesso.

In base alla delimitazione territoriale definita dal Consiglio Regionale (art.25 Statuto regionale), viene considerato eletto consigliere il candidato di ogni singola provincia e/o zona che abbia ottenuto il maggior numero dei voti tra i candidati della stessa provincia. Nel caso in cui una o più province/zone non esprimano neppure un candidato i relativi territori risulteranno senza rappresentanti nel Consiglio Regionale.

Nel caso decada per un qualsiasi motivo il consigliere rappresentante del proprio territorio, verrà sostituito dal primo dei non eletti della provincia e/o zona di appartenenza

La quota restante dei componenti il Consiglio Regionale segue l'ordine della graduatoria. Il Consiglio Regionale non può determinare o modificare la delimitazione territoriale dei Comitati provinciali e/o di zona negli otto mesi che precedono l'elezione degli organi associativi, tranne che in sede di prima applicazione della presente disposizione.

#### **ART. 5 ELEZIONI DEGLI ORGANI NAZIONALI**

In sede di assemblea congressuale possono essere proposti candidati al Consiglio nazionale e agli altri organi nazionali, con un sostegno di firme di almeno il 10% dei componenti l'assemblea.

Tali candidature vengono sottoposte a votazione palese e vanno ad integrare il numero massimo dei candidati ammessi, purché abbiano ricevuto un assenso di almeno il 50% + 1 dei delegati presenti in assemblea.

Nel caso si presentino più candidature rispetto al limite previsto, sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, e nel caso di parità il più anziano di età. In prossimità del Congresso Nazionale l'Assemblea Regionale nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 soci (art. 15 dello Statuto nazionale ed art. 20 del Regolamento nazionale); i nominativi dei delegati vanno comunicati alla Presidenza Nazionale entro 20 gg dal Congresso nazionale.

Le Associazioni devono inviare nei termini previsti dal presente regolamento, la proposta di candidatura a delegato all'Assemblea Nazionale, indicando al massimo una candidatura; sulla base del tesseramento sarà determinato il numero a noi spettante e saranno nominati delegati coloro che hanno avuto il maggior numero di voti.

Deve inoltre essere eletto un componente di diritto del Consiglio Nazionale, il cui nominativo, completo di dati anagrafici, deve essere comunicato alla Presidenza nazionale entro 5 gg dalla data del Congresso; il consigliere nazionale componente di diritto può anche non essere un consigliere regionale.

L'Assemblea regionale elegge i candidati che partecipano all'elezione degli organi nazionali in numero pari, al massimo, ai 3/10 dei consiglieri da eleggere; la medesima Assemblea designa altresì fino a due candidature ciascuno per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Per le elezioni degli organi nazionali si procede alla votazione con scheda e sono eletti quelli con il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

Componente di diritto è nominato il primo degli eletti; i candidati che in successione hanno ottenuto il maggior numero di voti, vengono candidati al Consiglio Nazionale. I due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per i Collegi dei Revisori e dei Probiviri sono presentati come candidati per i Collegi nazionali.

## **ART. 6 VOTAZIONI**

Tutte le votazioni relative alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.

Per le elezioni del Consiglio Regionale si possono esprimere preferenze pari al 40% arrotondando per eccesso, dei componenti da eleggere; per le elezioni del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri si possono esprimere al massimo due preferenze. Qualora vengano espresse più preferenze di quelle consentite, la scheda viene annullata.

Risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i candidati che ottengono il maggior numero di voti, fatta salva l'elezione di un candidato rappresentante di ogni area territoriale come da art. 25 dello Statuto regionale; i rimanenti candidati formano la graduatoria dei non eletti alla quale si attingerà in ordine decrescente in caso di eventuale dimissione degli eletti.

A parità di voti viene data precedenza al più anziano d'età.

L'organizzazione del seggio deve consentire spazi per l'espressione e la segretezza del voto.

## **ART. 7 NORME FINALI**

La C.E. provvede, entro il 5° giorno successivo all'elezione, a pubblicare l'elenco Ufficiale degli eletti ed a convocare entro quindici giorni la prima riunione del Consiglio Regionale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto e alle normative vigenti